

Tasse, il Tar respinge il ricorso ma elimina il termine di un mese. Nessuna sanzione per le imprese che non rispetteranno i trenta giorni

Il Tar ha respinto i ricorsi presentati da vari soggetti (imprese private, partecipate pubbliche, associazioni di categoria) per chiedere la sospensiva del procedimento di riscossione delle tasse non versate dopo il sisma del 2009. Una riscossione intimata ad aziende e professionisti attraverso la nomina del commissario, Margherita Maria Calabrò, direttrice abruzzese dell'Agenzia delle Entrate, in presunta violazione delle norme europee sugli aiuti di Stato. Mentre l'Europa, attraverso il commissario per la concorrenza, Margrethe Vestager, ha aperto a una riscossione solo per «grandi importi» o «importi non dovuti», su sollecitazione del sindaco Biondi, il Tar, nell'ordinanza pubblicata ieri, ha comunque stabilito che i termini temporali imposti dalla Calabrò per presentare gli incartamenti, ovvero trenta giorni, sono troppo esigui. Dunque non saranno in difetto le imprese che non li rispetteranno. I giudici amministrativi, inoltre, hanno fatto esplicito riferimento al decreto di proroga annunciato dal premier in carica Paolo Gentiloni. Dal punto di vista giudiziario si tratta, dunque, di una vittoria solo a metà, perché la sospensiva non è stata concessa, ma c'è stato comunque un chiaro riferimento alla dilazione dei tempi. L'udienza di merito non è stata fissata: sarà sollecitata con apposita istanza e con una procedura attinente all'urgenza della questione. I giudici amministrativi hanno motivato la decisione con il fatto che non c'è urgenza in quanto il procedimento è in itinere e c'è da attendere il decreto di proroga. Biondi e Lolli, in un comunicato, hanno detto che non vi è alcuna bocciatura e che, anzi, si anticipano gli effetti della proroga. Ora proseguirà in parallelo l'interlocuzione con l'Europa. «Il Tar non prende alcuna posizione sui motivi di ricorso dice l'avvocato Roberto Colagrande, che ha curato gli atti - e, guardando solo all'aspetto formale della attuale fase procedimentale, considera, allo stato, insussistente il danno grave ed irreparabile sul rilievo che i procedimenti non sono ancora conclusi e, quindi, non sono prevedibili i relativi esiti». «Quanto allo specifico danno aggiunge il legale - che avevamo lamentato con riguardo alla impossibilità di rispondere nel termine di 30 giorni assegnato a pena di decadenza e restituzione dell'intero aiuto, il Tar riconosce che il termine è stato prorogato a 120 giorni da un decreto, illustrato in camera di consiglio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in attesa di pubblicazione, e che, pertanto, l'eventuale mancato rispetto dell'originario termine non potrebbe comportare l'applicazione di alcuna sanzione decadenziale». Ieri pomeriggio si è tenuto un vertice d'urgenza a palazzo Silone per decidere eventuali ulteriori iniziative.